

(N. 2095)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ZUCCA e NEGRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1957

Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali

ONOREVOLI SENATORI. — I decreti istitutivi degli Uffici del lavoro portuale ed il decreto ministeriale del 2 ottobre 1928 relativo alla disciplina nei porti di minor traffico stabiliscono l'età minima di 18 anni e massima di 35 per ottenere l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali.

Con il decreto del Ministro per le comunicazioni, 11 giugno 1935, tale limite fu prolungato di 5 anni per coloro che avevano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. Di 9 anni per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra.

Successivamente con decreto del Ministro per la marina, 29 giugno 1946 è stato elevato — per la durata di due anni dopo la cessazione dello stato di guerra — il limite di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali, di 5 anni per i combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione nonché per i patrioti, per i militari e civili reduci dalla prigionia e per i deportati civili. Tale aumento fu concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti ai sensi del decreto ministeriale 11 giugno 1935, precisando che il limite massimo di età non poteva superare i 45 anni.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 329 — Regolamento per la

navigazione marittima, all'articolo 152 (Requisiti per l'iscrizione nei registri), punto 1°, riconferma: « età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35... ».

Se nel passato il limite di 35 anni per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali non aveva dato adito a rilievi, in quanto l'avventiziato era molto limitato, tenendo conto anche che l'immissione nei ruoli era quasi sempre limitata a sostituzioni dovute a decessi o a pensionamenti, attualmente, dato lo sviluppo e la specializzazione del traffico portuale, si ha un rilevante numero di lavoratori avventizi che traggono principalmente i loro mezzi dal lavoro in porto che svolgono con relativa continuità. Considerando inoltre che le Autorità marittime preposte, giustamente, sono molto caute nel concedere aumenti degli organici del ruolo dei lavoratori portuali, conformemente alla legge che prevede tali aumenti solo quando il consolidamento del volume del traffico dà una sufficiente garanzia di impiego di mano d'opera, sembra opportuno aumentare il limite massimo di età, per l'ammissione nei ruoli, dai 35 ai 45 anni, onde evitare che lavoratori portuali avventizi, dopo la permanenza in tale categoria per un decennio e oltre, si vedano privati del diritto, acquisito con la loro attività nell'ambito del porto, d'essere immessi nei ruoli

per aver superato di pochi anni o pochi mesi il limite di età e pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.

Con i limiti di età in vigore avviene che avventizi portuali con oltre un decennio di attività si vedano sopravanzare da altri con minore anzianità di servizio: il più semplice criterio di giustizia chiede che tale situazione venga corretta.

È anche necessario rilevare che in seguito ai ridimensionamenti avvenuti in certi settori dell'industria, gli operai rimasti disoccupati hanno trovato occupazione nell'avventiziato portuale: sarebbe ingiusto togliere a questi lavoratori, molti dei quali hanno iniziato la nuova attività dopo i 30 anni, la possibilità di ricostruirsi una certa stabilità di impiego, perduta per colpa non loro.

D'altra parte è assurdo escludere dai ruoli dei lavoratori portuali uomini che, compiuti i 35 anni, sono nella pienezza del loro vigore fisico e ricchi di esperienza e di capacità.

L'elevazione dei limiti di età dai 35 ai 45 anni non limiterebbe le cautele legislative che tendono ad impedire che gli organici dei lavoratori portuali siano sproporzionati alla necessità del traffico portuale.

Il proposto limite di 45 anni raggiunge il limite previsto dal decreto del Ministro della marina 29 giugno 1946, per i cittadini che potevano usufruire degli aumenti dei limiti di età; questi benefici verrebbero a cadere restando sempre valido il titolo di preferenza per i combattenti, gli invalidi, i decorati, ecc. ecc., come previsto dai decreti ministeriali.

Non si possono trascurare quei lavoratori avventizi che, svolgono attività nei porti e, che nelle ammissioni di nuovi lavoratori nei ruoli avvenute dal 1945 sino all'entrata in vigore del nuovo limite di età proposto sono stati esclusi per aver superato i 35 anni. A chi si trova in tali condizioni, per un senso di giustizia, dovrà essere assicurata la preferenza nei futuri aumenti d'organico che si abbiano a verificare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il punto 1) dell'articolo 152 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1952, n. 328, deve intendersi modificato come segue:

1) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni, salve le particolari agevolazioni previste dalle leggi speciali.

NORMA TRANSITORIA

I lavoratori avventizi in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che sono stati esclusi da precedenti concorsi per aver superato i 35 anni di età, hanno titolo di preferenza nelle nuove ammissioni dell'organico.